



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Milano

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott. Guido Vannicelli	Giudice
Dott. Daniela Marconi	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18644/2017 R.G. promossa da:

FALLIMENTO PHC S.P.A. in liquidazione rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Dianda e Maria Cristina Pagni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Manzoni n. 12, come da procura in calce all'atto di citazione

- attore -

CONTRO

BRICO IO S.P.A. rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Domenico Giambellini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Augusto n. 1, come da procura in calce alla comparsa di costituzione

- convenuto -

E CONTRO

COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Domenico Giambellini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Augusto n. 1, come da procura in calce alla comparsa di costituzione



- terzo chiamato -

E CONTRO

FALLIMENTO BRICO SNC DEL GRUPPO POTENTI S.P.A. in concordato, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Poli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, Viale Giusti n. 231, come da procura depositata telematicamente in allegato all'atto di intervento

- intervenuto -

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE FALLIMENTO PHC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge, per tutte le causali indicate in narrativa, così provvedere:

1. rigettare l'eccezione di incompetenza sollevata da Coop Lombardia Scarl perché inammissibile stante la sua indeterminatezza per le ragioni di cui al verbale del 06 marzo 2018 e perché comunque infondata in fatto e in diritto;
2. nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata da Coop Lombardia Scarl, previa separazione dei giudizi, rimettere le parti avanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa, fissando apposita udienza per la prosecuzione dell'istruttoria;
3. pronunciare ai sensi dell'art. 186 *bis* e *ter* c.p.c., ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma di Euro 5.643.600,00 Euro oltre gli interessi convenzionali tempo per tempo dovuti e determinati al 3% annuo dal 1 aprile 2013, nonché gli interessi di mora tempo per tempo dovuti dal 24 maggio 2013, per tutte le ragioni di cui all'istanza depositata in data 11 aprile 2018;
4. accertare l'esatto ammontare del finanziamento erogato da Coop in favore di NM, nonché la quota parte effettuata in nome e per conto di (ovvero per conto di) PHC e quindi dichiarare il credito vantato da PHC S.p.A. in liquidazione nei confronti di Brico IO S.p.A. e conseguentemente
5. condannare Brico IO S.p.A. a dare e pagare in favore di PHC S.p.A. in liquidazione la somma complessiva di Euro 10.977.162,52, oltre gli interessi convenzionali tempo per tempo dovuti e determinati al 3% annuo dal 1 aprile 2013, nonché gli interessi di mora tempo per tempo dovuti dal 24 maggio 2013, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
6. accertare, nei confronti di Coop, il diritto di PHC di agire in proprio quale mandante a tutela del suo credito vantato contro BricoIO;
7. accertare il reale valore della Partecipazione in NM al tempo dell'Accordo di Cessione e conseguentemente condannare Coop alla restituzione dell'eventuale differenza tra l'effettivo valore della Partecipazione e quello determinato al momento dell'Accordo di Cessione;
8. accertare l'inadempimento di Coop in relazione alle pattuizioni di cui all'Accordo di Pegno e in particolare:
 - a) l'ingiustificata mancata concessione del termine di 150 giorni di cui all'Art. 6;
 - b) il mancato verificarsi delle condizioni di cui agli Artt. 8 e 10 dell'Accordo di Pegno e pertanto l'illegittima qualificazione di Coop quale mandataria di PHC per carenza assoluta dei poteri di rappresentanza, ovvero
 - c) l'inadempimento nell'esecuzione del mandato con rappresentanza ai sensi degli artt. 1395 e 1398 e 1710, 1712 e 1713 c.c. e conseguentemente condannare Coop a rimborsare i danni subiti da PHC, da accertarsi nel corso del giudizio;
9. in ogni caso con vittoria di compensi professionali, spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge”.



PER PARTE CONVENUTA BRICO IO S.P.A.

“A) nei confronti del Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato:

- previa declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dello spiegato intervento, disporre l'immediata estromissione dal processo del Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato atteso: **(i)** con riferimento all'intervento *ad adiuvandum* proposto dal Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato l'inammissibilità del medesimo per carenza di legittimazione attiva in capo al predetto Fallimento per i motivi indicati nelle Note ex art. 183 V comma c.p.c. del 2 marzo 2018; **(ii)** con riferimento all'intervento *ad excludendum* proposto dal Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato, l'incompetenza del Tribunale adito o

l'improponibilità, per difetto di giurisdizione del medesimo, delle domande formulate per effetto della competenza arbitrale a conoscere la causa; **(iii)** con riferimento all'intervento *ad excludendum* proposto “*in subipotesi*” dal Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato, l'improcedibilità ed improponibilità del medesimo atteso che la richiesta di annullamento parziale e/o totale della transazione intervenuta *inter partes* è estranea all'oggetto sostanziale dell'originale controversia da individuarsi con riferimento al *petitum* ed alla *causa petendi*;

B) nei confronti del Fallimento PHC S.p.A. in liquidazione e del Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato (nel caso in cui non ne fosse disposta l'estromissione in accoglimento delle conclusioni dianzi formulate):

- accertare e dichiarare che la presente controversia, sulla base delle clausole arbitrali testualmente riportate al punto B) della comparsa di costituzione e richiamate al punto ii) delle Note ex art. 183, V comma c.p.c. del 2 marzo 2018, è devoluta alla competenza arbitrale e, per l'effetto, dichiarare il difetto di competenza o di giurisdizione rispettivamente nel caso in cui l'arbitrato previsto venisse qualificato rituale o irrituale, con conseguente pronuncia di incompetenza del Tribunale adito o di improponibilità delle domande formulate per difetto di giurisdizione in capo al medesimo”.

PER PARTE TERZA CHIAMATA COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA

“A) nei confronti del Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato:

- previa declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dello spiegato intervento, disporre l'immediata estromissione dal processo del Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato atteso: **(i)** con riferimento all'intervento *ad adiuvandum* proposto dal Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato l'inammissibilità del medesimo per carenza di legittimazione attiva in capo al predetto Fallimento per i motivi indicati nelle Note ex art. 183 V comma c.p.c. del 2 marzo 2018; **(ii)** con riferimento all'intervento *ad excludendum* proposto dal Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato, l'incompetenza del Tribunale adito o l'improponibilità, per difetto di giurisdizione del medesimo, delle domande formulate per effetto della competenza arbitrale a conoscere la causa; **(iii)** con riferimento all'intervento *ad excludendum* proposto “*in subipotesi*” dal Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato, l'improcedibilità ed improponibilità del medesimo atteso che la richiesta di annullamento parziale e/o totale della transazione intervenuta *inter partes* è estranea all'oggetto sostanziale dell'originale controversia da individuarsi con riferimento al *petitum* ed alla *causa petendi*;

B) nei confronti del Fallimento PHC S.p.A. in liquidazione e del Fallimento Brico S.n.c. del Gruppo Potenti S.p.A. in concordato (nel caso in cui non ne fosse disposta l'estromissione in accoglimento delle conclusioni dianzi formulate):

- accertare e dichiarare che la presente controversia, sulla base delle clausole arbitrali testualmente riportate al punto B) della comparsa di costituzione e richiamate al punto ii) delle Note ex art. 183, V comma c.p.c. del 2 marzo 2018, è devoluta alla competenza arbitrale e, per l'effetto, dichiarare il difetto di competenza o di giurisdizione rispettivamente nel caso in cui l'arbitrato previsto venisse qualificato rituale o irrituale, con



conseguente pronuncia di incompetenza del Tribunale adito o di improponibilità delle domande formulate per difetto di giurisdizione in capo al medesimo”.

PER PARTE INTERVENUTA BRICO SNC DEL GRUPPO POTENTI S.P.A. in concordato

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, previa, se del caso, dichiarazione di ammissibilità dello spiegato intervento,

A) IN TESI

Accogliere, per le motivazioni meglio esposte in parte narrativa, le domande tutte avanzate dalla Curatela di PHC Srl nei confronti delle società convenute.

B) IN IPOTESI

Qualora la legittimazione a far valere il diritto di credito per cui è causa venisse ricondotta in capo alla curatela del fallimento Brico snc di Gruppo Potenti Spa, odierna interveniente; ritenuta la legittimità dell’intervento principale dalla medesima avanzato; accertato e ritenuto che la transazione sottoscritta con NM e Coop di cui è cenno nella narrativa del presente atto e per le motivazioni ivi indicate non ricomprende il rapporto per cui è causa:

- accertare l’esatto ammontare del finanziamento erogato da Coop in favore di NM, nonché la quota parte effettuata in nome e per conto di GP Spa e, dunque, oggi della curatela di Brico s.n.c.;
- accertare, anche col contraddittorio di Coop, il diritto della Curatela di Brico S.n.c. di agire in proprio, quale mandante, a tutela del credito vantato contro BricoIO, conseguentemente
- condannare BricoIO S.p.A., in persona del legale rappresentante, a corrispondere in favore di Fallimento Brico S.n.c., per le causali di cui in atti, la somma complessiva di Euro 10.977.162,52, oltre gli interessi convenzionali tempo per tempo dovuti e determinati al 3% annuo dal 1 aprile 2013, nonché gli interessi di mora tempo per tempo dovuti dal 24 maggio 2013, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio; generali e accessori compresi.

C) IN SUBIPOTESI

Qualora l’Ill.mo Tribunale dovesse accertare l’esistenza del diritto di credito oggetto della domanda dell’attrice contro BricoIO in capo alla curatela Brico S.n.c. e dunque individuare quest’ultima come legittimata al recupero di detto credito, ma nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere che, per effetto delle pattuizioni contenute nella transazione a suo tempo sottoscritta con NM e COOP, in data 29.06.2015 il credito oggetto di causa sia da ricomprendersi nel perimetro di detta transazione e dunque non più azionabile per avvenuta rinuncia allo stesso in ragione dell’effetto novativo derivato dalla transazione:

- dichiarare nulla e/o annullare parzialmente ex art. 1429 c.c. la predetta transazione nella parte in cui ricomprende (estinguendolo) tale diritto di credito in quanto sottoscritta in virtù dell’errore-vizio su un elemento essenziale in cui la Curatela medesima è stata indotta;
- in ulteriore gradata ipotesi annullarla totalmente sempre ex art. 1429 c.c.; con ogni effetto di legge.
- per l’effetto e in dipendenza dell’annullamento di cui al presente capo, accertare l’esatto ammontare del finanziamento erogato da Coop in favore di NM, nonché la quota parte effettuata in nome e per conto di GP Spa e, dunque, oggi della curatela di Brico s.n.c.;
- accertare, anche col contraddittorio di Coop, il diritto della Curatela di Brico S.n.c. di agire in proprio, quale mandante, a tutela del credito vantato contro BricoIO conseguentemente
- condannare BricoIO S.p.A., in persona del legale rappresentante, a corrispondere in favore di Fallimento Brico S.n.c., per le causali di cui in atti, la somma complessiva di Euro 10.977.162,52, oltre gli interessi convenzionali tempo per tempo dovuti e determinati al 3% annuo dal 1 aprile 2013, nonché gli interessi di mora tempo per tempo dovuti dal 24 maggio 2013, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio; generali e accessori compresi
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, rimborso spese”.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

DOMANDE, ECCEZIONI E DEDUZIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2017 il Fallimento PHC S.p.a. in liquidazione (di seguito: il Fallimento PHC o PHC) conveniva in giudizio BricoIO S.p.a. (di seguito: “Brico Io”) chiedendo la Tribunale di accogliere le seguenti domande:

*“- Accertare e dichiarare il credito vantato da Fallimento PHC S.p.A. in liquidazione nei confronti di Brico IO S.p.A. e conseguentemente
- Condannare Brico IO S.p.A. a dare e pagare in favore di Fallimento PHC S.p.A. in liquidazione la somma complessiva di Euro 10.977.162,52, oltre gli interessi convenzionali tempo per tempo dovuti e determinati al 3% annuo dal 1 aprile 2013, nonché gli interessi di mora tempo per tempo dovuti dal 24 maggio 2013, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.*

A sostegno di tali domande PHC, ha dedotto quanto segue:

- PHC è società avente ad oggetto la realizzazione e la gestione in forma diretta o indiretta di supermercati e grandi magazzini, nata il 27 maggio 2010 a seguito di scissione (di seguito: la “Scissione”; doc. 1 att.) di Gruppo Potenti S.p.A. (di seguito: “GP”, già SCS S.p.A. e prima ancora SCS S.r.l., di seguito: “SCS”); PHC era in precedenza denominata Potenti Holding S.p.A. (di seguito: “PH”) ⁽¹⁾.
- Per effetto della Scissione, PH (oggi PHC) è divenuta titolare di una molteplicità di partecipazioni sociali in precedenza possedute dalla società assegnante, tra le quali, per quel che qui interessa, della partecipazione, pari al 30,18% del capitale (di seguito: la “Partecipazione”), in Nuovi Mercati S.r.l. (di seguito: “NM”).
- NM è la società attraverso la quale GP (al tempo SCS), assieme a Coop Lombardia Scarl (“Coop”), ha dato esecuzione ad una serie di accordi, nel dettaglio di seguito meglio specificati, finalizzati alla creazione di un’importante rete di negozi operanti nell’ambito del settore del bricolage.
- L’assegnazione della Partecipazione a seguito ed in virtù della Scissione ha comportato che PHC è divenuta titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dalla Partecipazione stessa (cfr. p. 2, 4 Atto di Scissione), da cui la legittimazione attiva rispetto al credito qui fatto valere.

¹⁾ Il mutamento di denominazione è avvenuto il 26 gennaio 2015 (doc. 2 att.).



- La legittimazione passiva di Brico Io deriva dalle seguenti circostanze: - le domande di accertamento e condanna proposte in questa sede hanno ad oggetto la restituzione di un finanziamento soci effettuato in favore di NM; - escussione, da parte di Coop, del pegno concesso da GP sulle quote di NM con vendita della Partecipazione a Clo Management s.r.l. (di seguito: “Clo”) e poi da questa, in data 28 luglio 2016, a Marketing Trend s.r.l. (di seguito: “MT”); - in data 12 dicembre 2016, fusione per incorporazione di NM in MT, che, nello stesso atto, mutava la propria denominazione in Brico Io ⁽²⁾.
- Il titolo restitutorio azionato si fonda sui seguenti rapporti:
 - (i) Accordo di Partnership sottoscritto il 24 ottobre 2003 (doc. 4 att.) con cui PHC e Coop – soci di NM allora rispettivamente al 49 % ed al 51 % – assumevano rispettivamente il ruolo di socio operativo – in considerazione dell’esperienza di SCS-GP-PHC nella gestione di punti vendita nel settore bricolage – e di socio finanziatore, in particolare stabilendo all’art. 5:

*“la copertura del fabbisogno finanziario necessario allo sviluppo di NewCo nella misura stabilita nel presente accordo, in rapporto ai mezzi propri, verrà assicurato pro quota dai soci [...]. Nel caso SCS non intendesse far fronte ai finanziamenti per la propria quota parte, Coop dichiara fin d’ora la disponibilità a far fronte interamente alle necessità finanziarie della Società [...]. In questa ipotesi, **per i finanziamenti che Coop effettuerà per conto di SCS**, questa darà in garanzia le azioni rappresentanti la propria quota di partecipazione in NewCo, mediante costituzione in pegno delle stesse in favore di Coop”.*

(ii) Coop finanziava NM mediante rapporto di conto corrente.

(iii) Con successivo accordo stipulato il 4 agosto 2009 (di seguito: l’ “Accordo del 2009”; doc. 5 att.) GP (oggi PHC) e Coop risolvevano l’Accordo di Partnership e ridefinivano i propri impegni e l’indirizzo strategico da adottare nei confronti di NM, in particolare premettendo che “ ... Coop, in esecuzione di quanto previsto dall’Accordo di Partnership, ha sinora finanziato NM anche per la quota parte di competenza di GP [oggi PHC]” (Cfr. p. 4 Accordo del 2009), confermando l’impegno di Coop di finanziare NM anche per conto di PHC e determinandosi in accordo tra le parti che tale finanziamento sarebbe stato “*produttivo di interessi nella misura dell’Euribor trimestrale maggiorato di uno spread pari a 150 punti base, con floor del tasso pari al 3%*” (Cfr. p. 5 Accordo del 2009).

²⁾ Per l’effetto della fusione Brico IO – già MT - subentrava “*di pieno diritto a titolo universale in tutto il patrimonio attivo e passivo della società “Nuovi Mercati Srl” e così in tutte le sue attività, beni mobili, crediti [...] come in tutti gli impegni, obblighi e passività, che provvederà ad estinguere alle rispettive scadenze, nessuno escluso od eccettuato*” (Cfr. Atto di Fusione, p. 4).



- Dalle superiori deduzioni si desumeva che i finanziamenti erogati da Coop in favore di NM, così come regolati tra le parti, erano stati effettuati anche nell'interesse di PHC nella misura della Partecipazione da essa posseduta in NM, ovvero, dall'Accordo del 2009 in avanti, per il 30,18% degli importi corrisposti sia in dare che in avere.
- A garanzia della restituzione dei suddetti finanziamenti - con atto a rogito notar De Luca di Borgo a Mozzano del 23 aprile 2009 (di seguito: "Atto di Pegno", doc. 6 att.) - PHC costituiva in pegno la Partecipazione in NM con la precisazione che essa garanzia era da ritenersi estesa automaticamente a tutti i finanziamenti fruttiferi erogati da Coop a NM, cosicché "*il medesimo pegno garantisca sempre l'intero credito di Coop Lombardia*" (di seguito: il "Pegno").
- Nel maggio 2013 Coop escuteva - del tutto illegittimamente a parere di PHC (ma questa escussione non è stata oggetto del giudizio fino alla chiamata in causa di Coop: v. *postea*) - il Pegno e, in virtù di un asserito potere di rappresentanza, trasferiva la Partecipazione, in nome e per conto di PHC, a Clo per atto notar Chiara della Chà di Milano in data 23 maggio 2013 (di seguito: la Cessione della Partecipazione; doc. 7 att.).
- In concomitanza con la Cessione della Partecipazione, PHC perdeva la qualità di socio di NM e, per l'effetto, il credito verso NM, formatosi per effetto dei finanziamenti erogati in favore di questa da Coop per suo conto, diveniva certo liquido ed esigibile. Tale credito di PHC verso NM ammontava a complessivi € 10.997.162,52, oltre interessi al 3 % pattuiti con l'Accordo del 2009 e mai corrisposti. Questo importo veniva confermato dalla stessa Coop in una lettera inviata a PHC il 22 maggio 2013, avente appunto ad oggetto i finanziamenti erogati a NM (doc. 8 att.).
- Avendo Brico Io - successore di NM (v. supra) - reiteratamente rifiutato di restituire la somma suddetta a PHC (lettera NM 10 marzo 2015; risposta alla lettera PHC a NM del 2 marzo 2016: doc. 9 att.), Fallimento PHC adiva le vie legali con la notifica della citazione che ha originato il presente giudizio.
- Coop ha esplicitamente riconosciuto, nei bilanci consolidati al 31.12.2013 (doc. 10 att.) ⁽³⁾, 31.12.2014 (doc. 11 att.) ⁽⁴⁾ e 31.12.2015 (doc. 12 att.), che il finanziamento a NM - oggi Brico Io, posseduta al 100 % da Coop - era avvenuto anche, *pro quota*, per conto di PHC.

³⁾ "*il finanziamento concesso alla società Nuovi Mercati [...] una parte di tale finanziamento, pari ad Euro 10.976.000,00, era stato versato da Coop Lombardia a Nuovi Mercati per conto del socio Potenti Holding e garantito da pegno sulla partecipazione*" (Cfr. p. 84) ed ancora "*escussione del pegno che gravava sulle quote di Nuovi Mercati*



- Il titolo posto in principalità a fondamento delle domande è il mandato con rappresentanza conferito a Coop, considerando, da un lato che Coop ha sempre ammesso di avere finanziato NM anche, pro quota, per conto di PHC e che NM (oggi Brico Io) ha sempre avuto “buona evidenza” della circostanza che i finanziamenti ricevuti “erano riconducibili ad entrambe le società controllanti e che pertanto erano da imputarsi (e da rimborsare) tanto a Coop, quanto a PHC”, ed in particolare: - i bilanci in cui Coop ha ammesso l'imputazione parziale dei finanziamenti a PHC sono bilanci consolidati, che rappresentano la situazione economica e patrimoniale dell'intero gruppo, considerato come un *unicum*; - il c.d.a. di NM era composto da persone riconducibili sia a Coop che a PHC, dunque certamente al corrente degli accordi intercorsi tra Coop e PHC. Ne consegue la spendita del nome di PHC, da parte di Coop nei confronti di NM con riferimento all'effettuazione dei finanziamenti.
- Titoli posti in subordine a fondamento delle domande sono: - per il caso non si ritenga configurabile il mandato con rappresentanza, il mandato senza rappresentanza, in forza del quale è consentito al mandante esercitare i diritti di credito sorti in capo al mandatario ex art. 1705, comma 2, c.c.; - per il caso si ritenga che Coop abbia finanziato NM in nome proprio: il mandato di credito, che consentirebbe di condannare Brico Io a restituire la somma anche ex art. 1958 c.c., ed in particolare PHC, in quanto fideiussore che, per effetto dell'escussione del pegno, ha pagato, può vantare il

possedute dalla famiglia Potenti a garanzia della parte del finanziamento concesso da Coop Lombardia a Nuovi Mercati per conto del precedente socio [PHC]” (Cfr. pp. 78, 85 e 171).

⁴) *“Coop Lombardia ha provveduto, in qualità di mandataria della società Potenti Holding, all'escussione del pegno che gravava sulle quote di Nuovi Mercati possedute dalla famiglia Potenti a garanzia della parte del finanziamento concesso da Coop Lombardia a Nuovi Mercati per conto del precedente socio [PHC]” (Cfr. p. 79) e ancora “Il credito verso la società CLO Management per Euro 5.362.000,00 è legato alla concessione a tale società di una dilazione di pagamento del saldo relativo alla compravendita delle quote della società Nuovi Mercati, oggetto dell'escussione del pegno che gravava su tali quote a garanzia della parte del finanziamento concesso da Coop Lombardia a Nuovi Mercati per conto del precedente socio [PHC]” (Cfr. pp. 84 e 163).*

5) *“Il credito verso la società CLO Management per Euro 5.362.000,00 è legato alla concessione a tale società di una dilazione di pagamento del saldo relativo alla compravendita delle quote della società Nuovi Mercati, oggetto dell'escussione del pegno che gravava su tali quote a garanzia della parte del **finanziamento concesso da Coop Lombardia a Nuovi Mercati per conto del precedente socio** [PHC]. La compravendita delle quote è avvenuta tra CLO Management e Coop Lombardia, quest'ultima in qualità di mandataria del precedente socio di Nuovi Mercati” (Cfr. p. 95) e ancora “Il credito verso la società CLO Management per Euro 5.362.000,00 è legato alla concessione a tale società di una dilazione di pagamento del saldo relativo alla compravendita delle quote della società Nuovi Mercati, oggetto dell'escussione del pegno che gravava su tali quote a garanzia della parte del **finanziamento concesso da Coop Lombardia a Nuovi Mercati per conto del precedente socio** [PHC]. La compravendita delle quote è avvenuta tra CLO Management e Coop Lombardia, quest'ultima in qualità di mandataria della Società Potenti Holding” (Cfr. p. 175).*



relativo diritto di regresso verso Brico Io “per un credito pari a quello per cui la fideiussione è stata escussa”, cioè € 10.977.162,52.

* Il 21 settembre 2017 si è costituita in giudizio Brico Io, eccependo la carenza di legittimazione attiva di PHC alla restituzione del finanziamento nonché la carenza di legittimazione passiva di NM rispetto alle pretese di PHC.

In particolare, riguardo alla carenza di legittimazione attiva di PHC, Brico Io ha dedotto quanto segue:

1. Assenza nel progetto di Scissione e nell’atto di Scissione di alcun riferimento, né in capo alla scissa GP, né fra gli elementi patrimoniali conferiti alla beneficiaria PHC di crediti finanziari verso NM; - è GP e non PHC ad avere costituito, in favore di Coop il Pegno sulle quote di NM ove è previsto che il variabile finanziamento di Coop ad NM, oggetto di garanzia, avrebbe determinato un credito verso GP, tenuta al rimborso, essendo altresì stabilita l’insensibilità del Pegno rispetto ad operazioni di scissione che coinvolgessero la Quota; - assenza dell’indicazione di debiti verso Coop e crediti verso NM nei bilanci di GP e PHC. La convenuta ne traeva che: - l’asserito credito da finanziamento di cui si discute, se riconosciuto esistente (eventualità contestata), sarebbe pertanto rimasto in capo alla scissa GP e non transitato in capo alla beneficiaria PHC; - a seguito della Scissione, e quindi dell’acquisto, da parte di PHC, della quota di NM su cui insiste il Pegno, PHC sarebbe divenuta terzo datore di pegno; - pertanto sarebbe stata semmai GP (oggi Fallimento di Brico s.n.c. del Gruppo Potenti s.p.a.; di seguito: il Fallimento Brico s.n.c.) che, in astratto, una volta restituito a Coop l’importo asseritamente corrisposto per suo conto, avrebbe potuto invocare la surrogazione nel credito verso NM/Brico Io; - peraltro tale pretesa sarebbe in ogni caso infondata, essendo nel frattempo intervenuta, tra Brico Io e il Fallimento Brico s.n.c. una transazione tombale a definizione di ogni questione relativa ai loro reciproci rapporti.

2. Il rapporto di finanziamento tra NM e Coop è regolato da un contratto di conto corrente stipulato il 26 novembre 2003 e rinnovato, negli stessi termini, il 30 settembre 2004 ed il 5 agosto 2009 (di seguito: il “Contratto di conto corrente”, nonché, quanto al rapporto: il “Rapporto di Conto corrente”; doc. 1, 2 e 3 conv.) in base al quale l’unico soggetto legittimato ad ottenere da NM la restituzione del finanziamento ex art. 13, commi 1 e 2, del Contratto di conto corrente è “il Correntista che risulterà



creditore”⁵⁾, cioè Coop, appunto risultata creditore al 23 maggio 2015, data di escussione del Pegno e dunque di cessazione dell’obbligo di finanziamento da parte di PHC.

In particolare, riguardo alla propria carezza di legittimazione passiva, Brico Io ha dedotto quanto segue:

3. Inesistenza tra SCS/GP (e poi PHC), da un lato, e Coop dall’altro, di un rapporto di mandato con rappresentanza, in ragione di: - assenza di una valida procura formalmente conferita da rappresentato a rappresentante, avendo quella conferita da GP a Coop di cui all’art. 10) dell’Atto di Pegno oggetto del tutto diverso (la vendita della Partecipazione in NM) ed essendo questa in ogni caso dimostrativa della circostanza che, quando GP ha voluto conferire un mandato con rappresentanza, lo ha fatto con le dovute forme; - assenza di *contemplatio domini* anche in ragione dei connotati e norme di cui al Contratto di conto corrente intercorso tra Coop e NM; - genericità assoluta delle deduzioni svolte da controparte in proposito nel par. 5.1 dell’atto di citazione.

4. Per il caso di asserita configurabilità del rapporto tra SCS/GP/PHC e Coop in termini di mandato senza rappresentanza – per cui i finanziamenti a NM sarebbero stati effettuati da Coop per conto, ma non in nome, di SCS/GP/PHC – risulterebbe in ogni caso inapplicabile l’art. 1705, comma 2, in quanto: - la norma vieta al mandante (PHC) di agire al posto del mandatario quando ciò possa causargli un danno, danno che, nel caso di specie, esiste considerando che il mandante è fallito e che, dunque, a fronte dell’acquisizione, da parte del Fallimento, dell’intera somma richiesta, Coop vedrebbe rimborsato il proprio credito solo in moneta fallimentare; - l’azione a tutela del credito non è consentita al mandante in base alla norma invocata⁶⁾; - se venisse riconosciuto l’obbligo di pagamento in capo a NM/Brico Io verrebbe violato l’art. 1721 c.c., secondo cui il mandatario ha il diritto di soddisfarsi sui “crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi” con priorità rispetto alle ragioni del mandante.

⁵⁾ Art. 13, commi 1 e 2, Contratto di conto corrente: “Entro trenta giorni dalla risoluzione o scioglimento del presente contratto, avvenuti per qualsiasi causa, ciascun Correntista procederà alla chiusura contabile del conto ed entro i venti giorni successivi dovrà procedere alla trasmissione del proprio estratto conto così come previsto dall’art. 9.1. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell’estratto conto, il saldo risultante sarà liquido ed esigibile dal **Correntista che risulterà creditore**”.

⁶⁾ Cass., sez. un., n. 24772 del 2008; Cass., n. 13357 del 2007; Cass., n. 1852 del 2006; Cass., n. 1312 del 2005; Cass., n. 11118 del 1998.



5. Inopponibilità a NM/Brico Io dell'Accordo di Partnership e dell'Accordo del 2009. Invero, presupposto del Contratto di conto corrente – come enunciato nelle premesse dei relativi strumenti contrattuali (pag. 2) – è l' Accordo di partnership e le stesse pretese avversarie si fondano sull' Accordo di Partnership (citaz: par. 2, pp. 4 e 5). Tuttavia l'Accordo di partnership: - ha natura giuridica di patto parasociale ⁽⁷⁾; - non prevedeva un mandato conferito da PHC a Coop affinché quest'ultima finanziasse NM anche per suo conto, ma soltanto la concessione da parte di Coop a SCS (poi GP), per il caso in cui quest'ultima per qualsiasi motivo “non intendesse far fronte” alla propria obbligazione di finanziamento, di un' opzione in forza della quale Coop si dichiarava “*disponibile*” a finanziare “Nuovi Mercati S.r.l.” anche per la parte spettante a “S.C.S. S.r.l.” a condizione che quest'ultima desse in pegno a “Coop Lombardia” la propria partecipazione in “Nuovi Mercati S.r.l.”, opzione questa poi effettivamente esercitata da PHC.

In forza delle superiori deduzioni, l' Accordo di Partnership e l'Accordo del 2009 – che controparte assume ad “origine del credito” di cui è chiesto il pagamento -, in quanto aventi natura parasociale, efficacia solo obbligatoria e non inseriti nello statuto di NM, avevano prodotto effetti soltanto nei confronti dei soci sottoscrittori e non nei confronti di NM, società terza rispetto a dette pattuizioni ⁽⁸⁾. Di qui l'inopponibilità a Brico Io (già NM) dei rapporti tra SCS (ora PHC) e Coop come regolati dagli Accordi suddetti e, dunque, la sua carenza di legittimazione passiva.

Le conclusioni come sopra raggiunte non mutano, secondo la convenuta, a seguito dell'uscita di PHC dalla compagine sociale, alla stregua dell'ordinamento giurisprudenziale secondo il quale:

“Deve escludersi che la validità del patto parasociale (tra i soci di una società di capitali) sia pregiudizialmente legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti. Al riguardo, inoltre, non è possibile distinguere l'ipotesi in cui il socio, successivamente uscito dalla società, sia non già l'obbligato, bensì il soggetto legittimato a pretendere l'adempimento del patto stesso” ⁽⁹⁾.

6. Non configurabilità del mandato di credito ex art.1958 c.c. Parte convenuta ritiene che parte attrice abbia invocato il mandato di credito o per potersi surrogare ex art. 1949 c.c., quale fideiussore, nel

⁷⁾ Sottolinea Brico Io che, alla let. C) delle premesse dell'Accordo del 2009, le parti hanno riconosciuto tale natura, dove hanno scritto: “...c) i rapporti tra i soci in NM sono regolati, tra l'altro, da un patto parasociale denominato “Accordo di Partnership” sottoscritto in data 24 ottobre 2003 e dai relativi allegati”.

⁸⁾ Cfr., tra le tante: Cass., 7 maggio 2014 n. 9846; Cass., 23 novembre 2001 n. 14865; Cass. n. 13877/17; Cass. 23 febbraio 1981 n. 1056; Trib. Milano 6 marzo 2006.

⁹⁾ Cass., n. 17200 del 2013.



credito di Coop verso NM/Brico Io, e/o per poter agire in regresso ex art. 1950 c.c., sempre quale fideiussore, verso NM/Brico Io, sempre per un credito pari a quello per cui la fideiussione è stata escussa, cioè € 10.977.162,52. La convenuta ritiene non configurabile o inefficace tale configurazione del rapporto tra PHC, NM/Brico Io, Coop in quanto: i) gli Accordi di partnership del 2003 e del 2009 rivestono natura di patti parasociali e sono quindi inopponibili a NM/Brico io (v. supra, 5.); ii) nell'Atto di Scissione non v'è traccia di questo contratto di mandato di credito, sicché esso sarebbe rimasto in capo alla scissa GP e non trasferito alla beneficiaria PHC; iii) ammessa e non concessa la sua esistenza, il mandato di credito si sarebbe estinto ex art. 1722 n. 1) c.c., per compimento dell'affare da parte del mandatario, nel giorno di escussione del Pegno (23 maggio 2013), sicché il Fallimento PHC non avrebbe potuto subentrarvi ex art. 78, comma 3, l.f., appunto perché estinto tempo prima della dichiarazione di fallimento; iv) Coop non ha mai assunto alcun obbligo verso SCS/GP di far credito a NM/Brico Io, avendo solo espresso in tal senso la sua disponibilità, con concessione della suddetta opzione a SCS; v) non è affatto chiaro quale azione intenda svolgere parte attrice, al di là di un mero e del tutto generico intento – assimilabile alla riserva mentale – di surrogarsi a diritti di credito di Coop (al momento della costituzione di Brico Io non presente in causa) agendo poi in regresso verso Brico Io; vi) nel caso di specie è stato escusso il Pegno, non una inesistente fideiussione.

7. Brico Io deduceva infine che, dalla contabilità di NM, il saldo del Conto corrente al 23 maggio 20013 (data di escussione del Pegno) risultava a debito della stessa NM per € 28.089.834,04 (p. 4 comparsa di costituzione). Nondimeno eccepiva che, nella non creduta ipotesi di fondatezza delle domande attoree, in ogni caso PHC avrebbe potuto pretendere esclusivamente la restituzione di quanto erogato da Coop dopo la Scissione, cioè da 27 maggio 2010 al 24 maggio 2013.

8. Carezza di titolo sotteso alla domanda di parte attrice di corresponsione degli interessi convenzionali nella misura del 3 % annuo dal 1 aprile 2013 e degli interessi di mora dal 24 maggio 2013.



* A seguito di autorizzazione concessa dal giudice con ordinanza emessa all'udienza del 17 ottobre 2017 ⁽¹⁰⁾, parte attrice notificava Coop, in data 29 novembre 2017, atto di citazione per chiamata di terzo recante le seguenti domande:

- “1. Accertare l'esatto ammontare del finanziamento erogato da Coop in favore di NM, nonché la quota parte effettuata in nome e per conto di PHC.*
- 2. Accertare, nei confronti di Coop, il diritto di PHC di agire in proprio quale mandante a tutela del suo credito vantato contro Brico Io.*
- 3. Accertare il reale valore della Partecipazione in NM al tempo dell'accordo di Cessione e conseguentemente condannare Coop alla restituzione dell'eventuale differenza tra l'effettivo valore della Partecipazione e quello determinato al momento dell'Accordo di Cessione.*
- 4. Accertare l'inadempimento di Coop in relazione alle pattuizioni di cui all'Accordo di Pegno e in particolare:
 - a) l'ingiustificata mancata concessione del termine di 150 giorni di cui all'Art.6;*
 - b) il mancato verificarsi delle condizioni di cui agli Artt.8 e 10 dell'Accordo di Pegno e pertanto l'illegittima qualificazione di Coop quale mandataria di PHC per carenza assoluta dei poteri di rappresentanza, ovvero*
 - c) l'inadempimento nell'esecuzione del mandato con rappresentanza ai sensi degli artt. 1395 e 1398 e 1710 e 1713 c.c. e conseguentemente condannare Coop a rimborsare i danni subiti da PHC, da accertarsi nel corso del giudizio.**
- 5) In ogni caso con vittoria di compensi professionali, spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge”.*

* In data 9 febbraio 2018 si costituiva in giudizio Coop, la quale in via preliminare eccepiva:

1. Difetto di legittimazione attiva del Curatore del Fallimento PHC perché, in violazione dell'art. 25, comma 6, l.f., non risulta autorizzato ad agire nei confronti di Coop ⁽¹¹⁾.
2. Incompetenza del giudice adito o improponibilità / inammissibilità delle domande proposte da PHC perché le domande proposte da PHC nei confronti di Coop di basano su contratti – l'Accordi di partnership del 2003, l'Accordo del 2009, l'Atto di Pegno, l'Atto di novazione parziale del Pegno – i quali tutti avevano previsto clausole compromissorie con le quali le parti demandavano ad un Collegio arbitrale la decisione di ogni controversia fosse tra loro insorta.

Coop, sempre in comparsa di costituzione, altresì, nel merito:

1. Deduceva che i finanziamenti a NM erano stati effettuati in base al Rapporto di conto corrente, configurato nei tre contratti indicati nelle difese di Brico Io, ove si stabiliva che SCS/GP e Coop si obbligavano

¹⁰⁾ “Il Giudice, letto l'art. 106 c.p.c., ritenuto che l'istanza di parte attrice si fonda sulle difese svolte da parte convenuta e ritenuto altresì che, in base alle domande di parte attrice ed alle difese di parte convenuta, la causa può ritenersi comune per titolo a Coop Lombardia Soc. Coop. A.r.l., autorizza parte attrice a chiamare in causa Coop Lombardia Soc. Coop. A.r.l assegnandole, a tale scopo, termine sino al 30 novembre 2017 e rinvia il processo all'udienza del 6 marzo 2018 ore 10:40”.

¹¹⁾ A fronte della produzione dell'autorizzazione da parte di Fallimento PHC all'udienza del 6 marzo 2018, questa eccezione non risulta essere stata più coltivata da Coop.



reciprocamente a finanziare NM attraverso lo strumento del conto corrente e veniva concessa da Coop a SCS/GP l'opzione di cui s'è detto. Richiamato il disposto dell'art. 13.2 del Contratto di conto corrente, vantava la legittimazione esclusiva a ricevere i pagamenti da parte di NM.

2. Faceva propria l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di PHC richiamando i motivi già esplicitati da Brico Io (cfr. supra, punti 1. e 2. difese Brico Io).

3. Deduceva che Coop, al 23 maggio 2013, vantava un credito verso NM di € 26.107.413,87 (doc. 6 e 7) di cui € 479.698,53 maturato a partire dalla data di costituzione di PHC, avvenuta con la Scissione di GP in data 27 maggio 2010 (doc. 8 e 9). GP, dopo avere trasferito la Partecipazione in NM a PHC in sede di Scissione, con atto dell' 8 gennaio 2013 conferiva alla neo-costituita Brico s.n.c. "tutti i rapporti di natura finanziaria", per poi chiedere l'ammissione al concordato, procedimento poi sfociato nel fallimento dichiarato il 4 dicembre 2014.

3. Vantava la legittimità dell'escussione del Pegno (doc. 6 att.) poiché: i) l'Atto di novazione parziale del pegno sottoscritto il 3 agosto 2009 (di seguito. L'Atto di novazione parziale del Pegno) prevedeva, tra l'altro, il diritto di Coop di escutere il Pegno in caso di "*risoluzione per inadempimento di una delle controllate di GP di cui all'elenco allegato ai suddetti patti parasociali di uno o più contratti di affitto di ramo d'azienda con NM*" (doc. 13); ii) il 6 dicembre 2012 NM era receduta da tutti i contratti di affitto di azienda in essere con le 44 società controllate da GP, a causa del loro inadempimento (doc. 12); iii) era sopravvenuto lo stato di insolvenza di GP, assoggetta a concordato il 28 gennaio 2013, dopo avere conferito, in data 8 gennaio 2013, a Brico s.n.c. l'intero patrimonio sociale, quest'ultima società, peraltro, essendo stata a sua volta assoggetta a concordato preventivo e poi a fallimento, con conseguente decadenza di GP dal beneficio del termine e dunque esenzione di Coop dall'obbligo di rispettare il termine di 150 giorni previsto contrattualmente. Quindi Coop aveva legittimamente escusso il Pegno, a parziale soddisfacimento del proprio credito di € 10.977.162,52 mediante cessione a Clo della Partecipazione di GP in NM al prezzo di € 5.643.660, valore questo attribuito alla partecipazione mediante perizia di Deloitte Financial Advisory s.r.l. asseverata il 24 maggio 2013 (di seguito: Perizia Deloitte). Di qui, semmai, l'interesse ed opportunità che PHC si rivolgesse non già verso Coop ed invece nei confronti del suo dante causa GP (e chi oggi per essa) in quanto le erano state assegnate quote di NM già gravate dal Pegno.

4. Le domande del chiamante Fallimento PHC sono in contraddizione tra loro, in quanto la n. 1. suppone un rapporto di mandato con rappresentanza, mentre la n. 2. un rapporto di mandato senza rappresentanza quale presupposto dell'operatività dell'art. 1705, comma 2, c.c. Si pone altresì in contraddizione con la domanda n. 1. anche la domanda n. 3 in quanto non è dato comprendere se le domande di PHC siano volte ad ottenere da Coop l'integrale restituzione dei finanziamenti erogati a NM asseritamente in nome e per conto di PHC, oppure la differenza tra un presunto reale valore della Partecipazione e il prezzo al quale essa è stata venduta a Clo.

5. Le censure mosse da controparte alla valorizzazione della Partecipazione, quale esposta nella Perizia Deloitte, sono contestate ed infondate, per i motivi meglio esposte alle pagg. 19 e ss.



* In data 12 febbraio 2018 interveniva in giudizio Brico s.n.c. ex art. 105 c.p.c., proponendo domande identiche a quelle come successivamente precisate e riportate in epigrafe, a sostegno delle quali, oltre a proporre una ricostruzione dei fatti e dei rapporti tra PHC e Brico Io, deduceva:

1. di proporre, in principalità, intervento ad adiuvandum allo scopo di confermare *in toto* le ragioni e difese di PHC, alle quali si riportava integralmente, contestando invece tutte le ragioni e difese della convenuta Brico Io ed anzitutto la tesi secondo cui il credito verso NM / Brico Io non sia stato trasferito per effetto della Scissione e, dunque, sia rimasto in capo alla scissa GP (oggi Brico S.n.c.). L'interesse a spiegare tale intervento doveva essere rinvenuto nella circostanza che il Fallimento Brico s.n.c. risulta essere il maggior creditore del Fallimento PHC (Doc. n. 5), "talchè l'acquisizione delle ingenti somme oggetto del presente giudizio da parte di quest'ultima costituisce il presupposto per il soddisfacimento delle pretese creditorie della curatela interveniente".

2. di proporre "in ipotesi" – cioè per il caso in cui fosse accertato che la legittimazione attiva a riscuotere il credito oggetto di causa fosse residua in capo alla comparente - intervento autonomo ad excludendum per ottenere il pagamento di quanto dovuto. L'interesse a spiegare tale intervento doveva essere ravvisabile *ex se* nel riconoscimento della titolarità del credito in capo alla stessa Brico s.n.c. Il titolo azionato è lo stesso fatto valere da PHC, e, del resto, la stessa Coop, nel negare la legittimazione attiva di PHC, aveva appunto dedotto la sua riconducibilità in capo a Brico s.n.c.

3. nell' ipotesi in cui il Giudice individuasse in Brico Io l'effettivo titolare del credito di cui si discute, non osterebbe alla condanna di NM/Brico Io al pagamento la stipula, in data 26 giugno 2015, della transazione intercorsa con la stessa NM/Brico Io (nonché con Coop e con MT; doc. 8 int.), poiché, pur trattandosi di transazione "tombale": i) la questione della restituzione dei finanziamenti di cui si discute non può essere sussunta nel perimetro della transazione, atteso che le stesse parti avevano fatto mostra di considerare il relativo diritto riferibile a PHC e non a Brico s.n.c.; ii) per l'ipotesi in cui il Tribunale dovesse riconoscere che il credito in questione compete a Brico s.n.c. e che esso rientrasse nel perimetro della transazione, questa comunque dovrebbe essere annullata ex art. 1429 c.c., parzialmente o totalmente, per errore su elemento essenziale dell'accordo riconoscibile, anzi conosciuto, dalle controparti.



* A fronte dell'intervento di Brico s.n.c., Brico Io e Coop depositavano, in data 2 marzo 2018, due distinte istanze di identico tenore con cui chiedevano termine per svolgere le relative difese, in ogni caso anticipando domande di estromissione di Brico s.n.c. dal processo per inammissibilità / improcedibilità delle domande proposte dalla medesima, in particolare assumendo:

1. quanto all'intervento *ad adiuvandum*, che l'intervenuta aveva esplicitato un interesse di fatto di per sé inidoneo a legittimarlo;
2. quanto all'intervento *ad excludendum* - l'incompetenza del Giudice adito e/o comunque l'improponibilità e inammissibilità delle domande, atteso che gli accertamenti richiesti riguardano circostanze che traggono origine dai rapporti intercorsi tra le parti sulla base dell'Accordo di partnership del 2003 e dell'Accordo del 2009 (cfr. pag. 13 atto di intervento Fallimento Brico s.n.c.), dell'Atto di Pegno e dell' Atto di novazione parziale del Pegno, i quali tutti devolvono alla competenza arbitrale la decisione di ogni controversia;
3. quanto alla domanda proposta in subipotesi, l'improcedibilità ed improponibilità della medesima atteso che la richiesta di annullamento parziale e/o totale della transazione intervenuta *inter partes*, è estranea all'oggetto sostanziale dell'originale controversia da individuarsi con riferimento al *petitum* e alla *causa petendi*, e conseguentemente non può esser proposta mediante l'intervento formulato ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c.

* Il 6 marzo 2018 si svolgeva udienza di trattazione in cui:

- il Fallimento PHC produceva autorizzazione del giudice delegato all'azione spiegata con la chiamata di terzo di Coop.,
- l'avv. Poli depositava originale del mandato ricevuto da Fallimento Brico s.n.c.,
- l'avv. Dianda eccepiva la genericità della eccezione di arbitrato sollevata da controparte, in particolare osservando che non era indicato in base a quale dei quattro accordi menzionati essa fondava l'eccezione di arbitrato,
- Brico Io e Coop, in replica, deducevano che erano stati richiamati testualmente i quattro accordi in ragione delle non chiare domande avversarie, che avevano reso appunto necessario richiamare tutti gli accordi potenzialmente rilevanti. Quanto all'intervento di Fallimento Brico s.n.c., si riportavano alla memoria depositata ex art. 183, comma 5 c.p.c.



- Il Fallimento Brico s.n.c., contestava la memoria avversaria, insistendo per l'ammissibilità dell'intervento e delle conclusioni rassegnate;
- L'avv. Dianda chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con riferimento alle questioni preliminari di competenza e ammissibilità dell'intervento;
- le altre parti si rimettevano ed il Giudice, in accoglimento dell'istanza, rinviava il processo per precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari di competenza e di intervento del Fallimento Brico Snc.

* Negli scritti conclusionali Fallimento PHC deduceva:

- i) indeterminatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata *ex adverso*, non avendo specificato quali domande formulate da PHC dovrebbero essere devolute alla competenza del Collegio Arbitrale;
- ii) PHC non avrebbe proposto alcuna domanda nei confronti di Coop avente ad oggetto l'Accordo di Partnership del 2003 e l'Accordo del 2009, essi essendo stati richiamati solo per legittimare la propria posizione nei confronti di NM/Brico Io – che non ha sollevato alcuna eccezione di incompetenza né avrebbe potuto - e non nei confronti di Coop;
- iii) non sarebbe stata eccepita alcuna violazione di tali Accordi né sollevata alcuna doglianza verso Coop in base ad essi, talché anzi, se riconosciuta la competenza arbitrale, PHC non saprebbe quali domande proporre agli arbitri nei confronti di Coop;
- iv) Quanto alle domande svolte verso Coop con riferimento all'inadempimento agli accordi relativi al Pegno: - la clausola arbitrale prevista a p. 4 dell'Atto di Pegno non è valida, sia in ragione della forma scritta *ad substantiam* prescritta per la clausola in questione (artt. 808 c.p.c. e 1326 c.c.), sia in ragione del principio di autonomia della clausola compromissoria e della sua "incompatibilità con un negozio unilaterale quale il pegno", perché tale Atto non reca alcuna sottoscrizione di Coop perciò priva di titolo per eccepire validamente l'incompetenza del Tribunale adito; - l'Atto di novazione parziale del Pegno non prevede alcuna clausola compromissoria;
- v) Fermo che la forma scritta *ad substantiam* è rispettata quando la clausola compromissoria non sia contenuta nel contratto cui accede ma sia in esso richiamata *per relationem* ovvero contenuta in separato documento cui le parti fanno riferimento, tuttavia è condizione di validità della *relatio* contenuta nel contratto sottoscritto che essa sia specifica, cioè tale da far emergere in modo univoco ed



indefettibile la volontà delle parti di compromettere le eventuali controversie in arbitri ⁽¹²⁾ e, dal tenore dell'art. 3 dell'Accordo di novazione parziale del Pegno – secondo cui “*restano ferme le altre pattuizioni*” –, non emerge che le parti abbiano inteso riferirsi esplicitamente alla clausola compromissoria contenuta in separato documento, quale l'Accordo di Pegno.

vi) Ammesso e non concesso che possa essere accolto e possa applicarsi al caso di specie il principio giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio del contratto da parte del contraente che non l'ha sottoscritta equivale ad accettazione, con conseguente perfezionamento del contratto ⁽¹³⁾, in ogni caso il perfezionamento opererebbe *ex nunc* e non *ex tunc*, talché esso sarebbe privo di efficacia alla luce del disposto dell'art. 5 c.p.c. secondo cui giurisdizione e competenza devono determinarsi con riguardo alla legge vigente o lo stato di fatto esistente al momento della domanda, nell'irrelevanza di loro successivi mutamenti.

* Negli scritti conclusionali Brico Io deduceva:

i) Inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* di Brico s.n.c., avendo la stessa dedotto a fondamento un interesse di mero fatto, che, come tale, non legittima tale tipo di intervento, e che comprende situazioni quali il pregiudizio che può derivare al creditore del Fallimento per la soccombenza del fallimento stesso in un giudizio attivo con conseguente perdita di chance di ampliamento dell'attivo fallimentare suscettivo di riparto.

ii) Improcedibilità/inammissibilità dell'intervento *ad excludendum* perché proposto con atto depositato il 12 febbraio 2018, cioè oltre il termine di costituzione del convenuto di cui all'art. 166 c.p.c., che scadeva il 27 settembre 2017. In ogni caso sarebbe preclusa all'intervenuto la possibilità di proporre nuove domande oltre il termine predetto, sia perché l'art. 268, comma 2, c.p.c. va interpretato nel senso di impedire al terzo il compimento di atti preclusi, al momento dell'intervento, ad almeno una delle parti ⁽¹⁴⁾, sia perché la suddetta norma andrebbe interpretata nel senso che rimangono precluse non solo le domande istruttorie, ma anche quelle assertive, con conseguente preclusione alla proposizione di domande nuove.

¹²⁾ Cass., n. 187679 del 2011; Cass., sez. un., n. 11529 del 2009; Cass., n. 11891 del 2002; Cass., n. 11529 del 2009.

¹³⁾ Cass., n. 5919 del 2016.

¹⁴⁾ Trib.Torino, ord. 2.11.2012.



- iii) Inconciliabilità dell'intervento *ad adiuvandum* ed *ad excludendum*, poiché, con il primo, l'intervenuto supporta le ragioni altrui (qui di PHC), mentre con l'altro sostiene le proprie, incompatibili con quelle altrui.
- iv) Infondatezza dell'intervento, poiché nessuna delle parti ha chiesto l'accertamento della titolarità, in capo a Fallimento Brico s.n.c., dell'asserito credito vantato da PHC, trattandosi in ogni caso di domanda estranea all'oggetto sostanziale ed originario della controversia, non collegata ad esso né per *petitum* né per *causa petendi*.
- v) Improcedibilità ed improponibilità della domanda formulata da Fallimento Brico s.n.c. in subipotesi poiché la domanda di annullamento parziale o totale della Transazione è estranea all'oggetto sostanziale della controversia, da individuarsi con riferimento al *petitum* ed alla *causa petendi*, e pertanto non può essere proposta ex art. 105, comma 1, c.p.c. (¹⁵).

* Negli scritti conclusionali Coop deduceva:

- i) Inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* di Fallimento Brico s.n.c., per gli stessi motivi di cui alle deduzioni i), iv) e v) di parte Brico Io.
- ii) Incompetenza o carenza di giurisdizione del Tribunale adito, a seconda che l'arbitrato previsto nelle varie clausole contrattuali sia ritenuto rituale o irrituale, sia rispetto alle domande proposte da Fallimento PHC, sia rispetto alle domande proposte "in ipotesi" ed "in subipotesi" da Fallimento Brico s.n.c. perché tutti gli strumenti contrattuali sui quali esse domande si fondano – e segnatamente l'Accordo di partnership del 2003, l'Accordo del 2009, l'Atto di Pegno, l'Accordo di novazione parziale del Pegno – recano clausole compromissorie.
- iii) Infondatezza delle eccezioni di indeterminatezza e irrilevanza dell'eccezione di incompetenza/carenza di giurisdizione svolte da Fallimento PHC, considerando che le sue domande si fondano sugli strumenti contrattuali sopra indicati.
- iv) Infondatezza dell'eccezione di carenza di forma scritta nella sottoscrizione della clausola compromissoria di cui all'art. 12 dell'Atto di Pegno, sia perché tale scrittura è stata prodotta da Coop in allegato al primo scritto difensivo a supporto dell'eccezione di incompetenza/carenza di giurisdizione, sia perché l'Atto di Pegno è stato oggetto di specifico Atto di novazione parziale del Pegno, sottoscritto

¹⁵) Cass., n. 22233 del 2014; Cass., n. 15208 del 2011; Cass., n. 10274 del 2009.



da entrambe le parti, con il quale le parti hanno manifestato in modo chiaro, preciso e circostanziato la loro volontà di devolvere in arbitri tutte le controversie derivanti dall' Atto di Pegno.

v) Infondatezza delle eccezioni svolte da Fallimento Brico s.n.c. in comparsa conclusionale, secondo cui le domande dalla medesima spiegate non riguarderebbero Coop, non essendo stato azionato alcun diritto verso Coop, talché essa non sarebbe legittimata ad interloquire con Fallimento Brico s.n.c. né a sollevare eccezioni di incompetenza od inammissibilità/improcedibilità in ordine al suo intervento né ad interloquire in ordine all' ammissibilità delle domande di annullabilità totale o parziale della Transazione, essendo priva di interesse. L'infondatezza delle eccezioni in questione si desumerebbe dalle stesse domande svolte dal Fallimento Brico s.n.c.

* Negli scritti conclusionali il Fallimento Brico s.n.c. deduceva, quanto alle difese di Brico Io:

i) Quanto all'ammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum*: - che il relativo interesse dovrebbe essere rivenuto nel fatto che il Fallimento Brico s.n.c. è il maggior creditore insinuato nel Fallimento PHC; - che il Fallimento avrebbe comunque diritto di sviluppare le sue difese; - è interesse della comparente ad avere chiarezza in ordine al rapporto giuridico dedotto in causa, che potrebbe vederla quale titolare di un credito; - tra adiuvante ed adiuvato esisterebbe un rapporto giuridico tale da essere pregiudicato, anche solo in via incidentale o derivata, in ragione di quanto deciso nel presente giudizio (¹⁶), tanto che è stato ammesso l'intervento creditore insinuato *ad adiuvandum* del curatore fallimentare nell'ambito di azioni revocatorie fallimentari (¹⁷).

ii) Infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'intervento *ad excludendum* per tardività, essendosi il Fallimento Brico s.n.c. costituito nei 20 giorni antecedenti alla prima udienza, differita per consentire la chiamata in giudizio di Coop, cioè nei 20 giorni antecedenti alla prima udienza utile in cui il Fallimento Brico s.n.c. avrebbe potuto prendere posizione sulle difese di Brico Io.

iii) Infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'intervento *ad excludendum*, per inconciliabilità con l'intervento *ad adiuvandum*, essendo stato il secondo proposto solo in subordine rispetto al primo.

iv) Rigetto dell'eccezione di infondatezza dell'intervento per non essere stata proposta domanda di accertamento del credito in capo a Brico Io, atteso che, ritenuto legittimo l'intervento, dovrà ritenersi legittima anche la domanda di accertamento del credito introdotta da Fallimento Brico s.n.c.

¹⁶) Cass., n. 12758 del 1993; Cass., n. 7769 del 1990.

¹⁷) Cass., n. 3906 del 2009; Cass., n. 18147 del 2002.



v) Infondatezza dell' eccezione di inammissibilità ex art. 105 c.p.c. della domanda di annullamento parziale o totale della Transazione, atteso che con l'intervento *ad excludendum* sono stati fatti valere , appunto, diritti, pretese e ragioni autonomi ed incompatibili con quelli fatti valere dalle alte parti relativamente all'oggetto del processo o da esso dipendente.

Negli stessi scritti conclusionali il Fallimento Brico s.n.c. deduceva, quanto alle difese di Coop, che le domande qui spiegate non riguarderebbero Coop, non essendo stato azionato alcun diritto verso Coop, talché: a) essa non sarebbe legittimata ad interloquire con Fallimento Brico s.n.c. relativamente all'intervento *ad adiuvandum* che concerne la pretesa di PHC verso Brico Io; b) essa non sarebbe legittimata a sollevare eccezioni di incompetenza od inammissibilità/improcedibilità in ordine al suo intervento poiché il diritto fatto valere "in ipotesi" è soltanto verso Brico Io; c) essa non sarebbe legittimata ad interloquire in ordine all' ammissibilità delle domande di annullabilità totale o parziale della Transazione, essendo priva di interesse processuale a contraddire.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata assunta in decisione, su istanza di parte attrice Fallimento PHC, con riguardo alle eccezioni preliminari processuali proposte da parte convenuta Brico Io e da parte terza chiamata Coop, avendo le parti stesse, in ogni caso, chiesto assegnarsi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il caso di emissione di sentenza non definitiva.

Si considerano di seguito le eccezioni svolte da parte convenuta e da parte terza chiamata.

I. Inammissibilità dell'intervento ex art. 105, comma 2, c.c. di Fallimento Brico s.n.c. in favore di Fallimento PHC, eccepita da Brico Io e Coop. Accoglimento.

L'eccezione di inammissibilità dell'intervento "*ad adiuvandum*" di Fallimento Brico s.n.c. in favore di Fallimento PHC, eccepita da Brico Io e Coop. è fondata e deve essere accolta.

L'intervento c.d. "*ad adiuvandum*" – previsto dall'art. 105, comma 2, c.p.c., significativamente denominato in dottrina ed in giurisprudenza "adesivo dipendente" – suppone che l'interveniente sia titolare di un "interesse proprio" rispetto all'oggetto del processo in cui l'intervento è dispiegato.

Dunque deve trattarsi di un interesse riconducibile in capo all'adiuvante e deve trattarsi di un interesse giuridicamente rilevante.



Da questi connotati dell'interesse che giustifica questo tipo di intervento, si è ricavato che deve sussistere un nesso di dipendenza giuridicamente rilevante tra una posizione giuridica soggettiva dell'interveniente e quella oggetto della lite in cui l'intervento è spiegato, pur senza che l'interesse dipendente di cui si discorre debba identificarsi in un diritto connesso per oggetto o titolo – situazione che legittima l'intervento principale – e nell'irrelevanza di situazioni di mera connessione impropria.

In giurisprudenza si è perciò riconosciuta la rilevanza, ai fini della legittimazione all'intervento *ad adiuvandum*, di situazioni sulle quali il giudicato risultato del processo in corso spieghi un effetto riflesso⁽¹⁸⁾ e viceversa l'irrelevanza di situazioni di mero interesse di fatto⁽¹⁹⁾.

Così sono pacificamente irrilevanti, proprio perché interessi di mero fatto, tanto la speranza di accoglimento delle domande dell'adiuvato quanto il timore che il creditore non sia in grado di esercitare in modo diligente i suoi diritti. Ciò è tanto vero che – fermo il principio generale di cui all'art. 81 c.p.c. - l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. suppone l'inerzia del creditore surrogato e non una mera supposta inidoneità, incapacità o negligenza nell'esercizio i suoi diritti e che l'azione di cui all'art. 2394 c.c. suppone un comportamento causativo di danno già perfezionato da parte degli

¹⁸⁾ “Di diversa natura è l'intervento adesivo semplice o dipendente, che ricorre quando si faccia valere in giudizio nei confronti di una o di alcune delle parti non un proprio diritto soggettivo, ma un mero interesse che abbia rilievo giuridico, cioè una posizione più attenuata del diritto soggettivo perfetto, in quanto l'esito della lite possa tradursi per l'interveniente in un vantaggio o in uno svantaggio (Sez. 1, Sentenza n. 427 del 11/02/1966, Rv. 320840).

In particolare, con l'intervento adesivo dipendente l'interventore non introduce nel processo una domanda propria che ampli il *thema decidendum* fra le parti principali (originarie), ma si limita ad interloquire nella lite tra altri già pendente, che è — e rimane — l'unica dibattuta nel processo; egli si limita a prestare la propria adesione alla domanda o all'eccezione di una delle parti, già in giudizio, per un proprio interesse, in ragione dei riflessi che possono derivare nei suoi confronti dall'emananda sentenza, tendendo a provocare un giudicato *inter alios* che riesca utile mediatamente anche ad esso, mentre la sconfitta della parte adiuvata produrrebbe per lui effetti svantaggiosi (Sez. 2, Sentenza n. 1990 del 06/06/1969, Rv. 341207). In sostanza, l'intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall'interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato); tale interesse che muove il terzo va ravvisato in ciò che, quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto, tuttavia la decisione resa inter partes, verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale è legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite (Sez. 2, Sentenza n. 2516 del 18/10/1967, Rv. 329845)”: Cass., n. 25135 del 2015.

¹⁹⁾ “L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (Nella specie - concernente un giudizio instaurato anteriormente alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che ha disciplinato la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti - la S.C., ha dichiarato inammissibile l'intervento del Codacons in un giudizio promosso nei confronti della Telecom Italia SpA da un utente che contestava l'esattezza del computo del traffico telefonico addebitatogli nel corso di un bimestre)”: Cass. n. 111 del 2003. Conformi: Cass., n. 25145 del 2014; Cass., n. 21472 del 2013;



amministratori della società debitrice. Né l'intervento adesivo dipendente è concepibile in termini di consulenza giuridica fornita in giudizio ad un soggetto terzo.

Orbene, nel caso di specie, il Fallimento Brico s.n.c. assume che sarebbe suo interesse vedere accolte le domande del Fallimento PHC, in cui è insinuato come creditore, atteso che il conseguente incremento dell'attivo della procedura comporterebbe una maggior percentuale di soddisfazione del suo credito.

Facendo applicazione dei criteri suindicati, emerge evidente che si tratta di un interesse di mero fatto, come tale non legittimante l'intervento spiegato.

Occorre notare che qui si tratta del rapporto tra diritto di credito (quello di Brico s.n.c.) verso un debitore (qui PHC) e diritto di credito del debitore (sempre PHC) verso un terzo (qui NM/Brico Io).

Orbene, quale che sia l'esito del presente giudizio – vertente sull'esistenza del credito di PHC verso NM/Brico Io - la posizione giuridica del Fallimento Brico s.n.c. non subirebbe alcun pregiudizio né acquisirebbe alcun vantaggio sul piano giuridico: il credito del Fallimento Brico s.n.c. rimarrebbe insinuato per il medesimo importo ammesso nel Fallimento PHC. Per altro verso, la garanzia generica di cui gode il creditore Fallimento Brico s.n.c. (e prima Brico s.n.c.) non muta a seconda dell'esito della presente azione, poiché o il credito di PHC verso il terzo debitore (qui NM/Brico Io) esisteva prima del fallimento ed allora costituiva componente attiva del patrimonio della fallita che solo il curatore è legittimato a recuperare in sostituzione della società creditrice, oppure non esisteva, ed allora il supposto attivo era inesistente e Brico s.n.c. non vantava alcuna garanzia su di esso. Significativo indizio in questo senso è dato dalla carenza di legittimazione del creditore dell'imprenditore dichiarato fallito ad agire in via surrogatoria nei confronti del debitore di quest'ultimo ⁽²⁰⁾.

Si può concludere nel senso che il creditore insinuato nel fallimento ha, rispetto all'accoglimento di domande proposte dal curatore fallimentare verso un debitore della società fallita, un interesse di mero fatto ma non vanta una posizione giuridica dipendente dall'oggetto di quel processo, tale da legittimarne l'intervento adesivo.

E' appena il caso di aggiungere che un generico interesse "alla chiarezza" in ordine ad un determinato credito vantato dalla società fallita è parimenti qualificabile come interesse puramente individualistico e di fatto privo di tutela giuridica. Il richiamo fatto all'ammissione dell'intervento *ad adiuvandum* del creditore insinuato, in azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore fallimentare risulta inconferente, poiché l'azione in questione concerne una situazione esattamente opposta a quella qui

²⁰⁾ Cass., n. 19045 del 2005; Cass., n. 2339 del 1991.



considerata, cioè un'azione di massa spiegata verso un creditore (e non verso un debitore) a tutela della *par condicio creditorum* (interesse giuridicamente tutelato riconducibile, come tale, in capo a ciascun creditore insinuato) con riflessi non solo sulla massa fallimentare attiva, ma anche su quella passiva (²¹). Al contrario, in questo caso, si tratta di azione individuale del curatore – quale esercente il diritto di credito della società fallita – verso il terzo debitore.

Dalle superiori considerazioni deriva che l'intervento *ad adiuvandum* (*rectius*: adesivo dipendente) proposto da Fallimento Bric., s.n.c. deve essere dichiarato inammissibile.

II. *Inammissibilità/improcedibilità dell'intervento principale, ex art. 105, comma 1, c.c. di Brico s.n.c. in favore di Fallimento PHC, eccepita da Brico Io e Coop. Righetto.*

Occorre premettere che l'intervento in questione è da qualificare “principale” ed “autonomo”.

Fallimento Brico s.n.c., infatti, interviene per far valere un diritto incompatibile con quello di tutte le altre parti del processo (*ad infringendum iura utriusque litigatoris*), cioè per affermare il proprio diritto di credito contro NM/Brico Io ed *ad excludendum* non soltanto del diritto di credito dell'attore Fallimento PHC, ma anche di quello del terzo chiamato Coop.

Per far ciò l'intervenuto aderisce alle difese di PHC limitatamente alle deduzioni concernenti il debito di NM/Brico per la restituzione dei finanziamenti effettuati da Coop in tesi “in nome e per conto” o anche solo “per conto” di GP, salvo poi appunto rivendicare la titolarità del corrispondente credito.

E' appena il caso di notare che il diritto di credito fatto valere da Fallimento Brico s.n.c. verso NM/Brico Io è “relativo all'oggetto” del processo pendente al momento dell'intervento, concernente appunto il pagamento del debito di NM/Brico Io.

Tanto premesso, si deve rilevare che l'intervento è stato proposto in modo tempestivo.

Invero, quanto alla tempistica dell'intervento autonomo ed alle connesse preclusioni, previste dall'art. 268 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha affermato:

“La preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la

²¹) Cfr. art. 70, comma 2, l.f. nonchè art. 71 l.f., abrogato ex art. 56 D.Lgs. n. 5 del 2006; Cass., n. 8977 del 2019.



formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coesistente all'intervento stesso” (22).

In ogni caso, anche a voler accogliere – come fanno parte convenuta e parte terza chiamata – opzioni interpretative diverse e più restrittive, il Fallimento Brico s.n.c. non sarebbe incorso in decadenze.

Invero, nel caso di specie, la prima udienza, svoltasi il 17 ottobre 2017, è stata rinviata al 6 marzo 2018 per consentire a Fallimento PHC la chiamata in causa di Coop, chiamata autorizzata in quanto giustificata dalle difese di parte convenuta Brico Io. Tale rinvio ha comportato – già solo ex artt. 269, commi 3 e 5, c.p.c. – che le preclusioni restano ferme “per le parti” ma non certo per chi – come il terzo chiamato e il potenziale interventore – parte non è ancora. Occorre aggiungere che, come si è visto, contraddittore di Fallimento Brico s.n.c. non è solo Brico Io ma anche Coop, a quella data terzo chiamando in causa. Ne deriva che, nel presente processo, l’udienza rispetto alla quale il contraddittorio tra le parti può dirsi correttamente istituito è stata appunto quella del 6 marzo 2018.

Orbene, il fallimento Brico s.n.c. ha depositato il proprio atto di intervento in data 12 febbraio 2018, ovvero nei venti giorni anteriori all’ udienza del 6 marzo 2018, con conseguente esclusione di qualsiasi decadenza a suo carico.

Quanto all’eccezione di parte convenuta e terza chiamata in ordine alla “inconciliabilità logica” degli interventi rispettivamente *ad adiuvandum* ed *ad excludendum* di Fallimento Brico s.n.c., risulta venuto meno il presupposto, e dunque già l’interesse a coltivarla, considerando che il primo dei due è stato ritenuto inammissibile.

L’eccezione di “infondatezza” dell’intervento, poiché nessuna delle parti avrebbe chiesto l’accertamento della titolarità, in capo a Fallimento Brico s.n.c., dell’asserito credito vantato da PHC, è priva di pregio.

E’ noto, invero, che le domande quali formalizzate nelle conclusioni degli atti processuali – qui l’atto di intervento di Fallimento Brico s.n.c. - devono essere interpretate alla luce dell’intero contenuto degli atti depositati (ferme le preclusioni e decadenze processuali), e, nel caso di specie, risulta dalla semplice e piana lettura di quegli atti che il Fallimento Brico s.n.c., esplicando intervento principale autonomo, ha chiesto anche l’accertamento in capo a sé della titolarità del credito verso NM/Brico Io.

²²⁾ Cass., n. 11681 del 2014; Cass., n. 25429 del 2018; Cass., n. 15787 del 2005.



III. *Eccezioni, proposte da Coop, di incompetenza o carenza di giurisdizione del Tribunale adito, con riferimento alle domande proposte nei suoi confronti da Fallimento PHC e Fallimento Brico s.n.c., per essere le stesse devolute alla competenza arbitrale. Accoglimento delle eccezioni di incompetenza.*

Sono fondate e devono essere accolte le eccezioni, proposte da Coop, di incompetenza (o carenza di giurisdizione) del Tribunale adito con riferimento alle domande proposte nei suoi confronti da Fallimento PHC e Fallimento Brico s.n.c., per essere le stesse devolute alla competenza arbitrale.

Occorre preliminarmente sgombrare il campo da eccezioni del tutto infondate di Fallimento PHC e di Fallimento Brico s.n.c. di irrilevanza, ai fini della decisione sulle domande da loro proposte, dell'Accordo di Partnership del 2003 e dell'Accordo 2009 o addirittura di mancata proposizione di domande verso Coop.

Quanto a quest'ultimo tema, a smentita delle affermazioni di parte attrice e di parte intervenuta, è sufficiente una mera lettura delle domande come articolate nell'atto di citazione per chiamata di terzo e nell'atto di intervento. In particolare, si fa riferimento:

- quanto a Coop, alle domande n. 4. (nella parte in cui è stata proposta nei confronti di Coop), 6., 7., 8. di cui alle conclusioni di cui in epigrafe nonché a tutte le domande proposte con atto di citazione per chiamata di terzo;

- quanto a Fallimento Brico s.n.c., alle domande di cui al primo alinea ed al secondo alinea delle domande "In ipotesi" nonché al terzo alinea ed al quarto alinea delle domande "In subipotesi" indicate nelle conclusioni in epigrafe (" - *accertare l'esatto ammontare del finanziamento erogato da Coop in favore di NM, nonché la quota parte effettuata in nome e per conto di GP Spa e, dunque, oggi della curatela di Brico s.n.c.; - accertare, anche col contraddittorio di Coop, il diritto della Curatela di Brico S.n.c. di agire in proprio, quale mandante, a tutela del credito vantato contro BricoIO [...]*").

In ogni caso, il nucleo delle difese di dette parti consiste nella prospettazione di un rapporto di mandato, con rappresentanza o senza rappresentanza, in qualità di mandanti (in alternativa tra loro a seconda di come si intenda l'ambito operativo della Scissione di GP), con Coop, in qualità di mandataria, ovvero di mandato di credito, rapporto che – comunque lo si voglia qualificare –, secondo quelle prospettazioni, prevederebbe il diritto di esse parti e non di Coop – nonostante questa abbia effettivamente erogato i finanziamenti ad NM/Brico Io in forza del rapporto di conto corrente – di ottenere dalla finanziata NM/Brico Io la restituzione (pro quota) di quei finanziamenti o, comunque, di



avere la precedenza, rispetto a Coop, nell'adempimento, da parte di NM/Brico Io, dell'obbligo restitutorio.

Dunque, nel mentre chiedono che sia accertata e dichiarata la titolarità rispettivamente in capo a ciascuna di loro del diritto di credito verso NM/Brico Io e la condanna di questa al pagamento, Fallimento PHC e Fallimento Brico s.n.c. chiedono anche che sia negato – *rectius*: accertata l'inesistenza o la postergazione di - quello, identico e speculare, che Coop (società che, pacificamente, ha effettuato la *datio* delle somme) esplicitamente vanta contro di loro e verso NM/Brico Io.

Dalla superiore ricostruzione deriva che parte attrice e parte intervenuta hanno proposto domande verso Coop, quali risultano esplicitamente dalle loro conclusioni e nei termini sopra indicati. Pacifica ed ammessa, invece – ma qui è sufficiente far riferimento al mero dato testuale delle conclusioni -, la proposizione, da parte di Fallimento PHC, delle domande relative al Pegno, alla sua escussione, ed ai relativi pretesi inadempimenti del creditore pignoratizio Coop.

Ciò posto, vale occuparsi del fondamento dei titoli – mandato con rappresentanza, mandato senza rappresentanza, mandato di credito - fatti valere da parte attrice e da parte intervenuta quali *causae petendi* delle loro domande.

Orbene, anche qui, è sufficiente una mera e piana lettura degli atti introduttivi per avvedersi che esse domande trovano il loro fondamento e giustificazione nell'Accordo di Partnership del 2003 e nell'Accordo del 2009.

L'affermazione è così ovvia ed indiscutibile che sono sufficienti, in proposito, pochi riferimenti:

- quanto all'Accordo di Partnership del 2003, alle Premesse, in cui si fa riferimento ai ruoli assunti da SCS e Coop nello sviluppo del *business* (realizzazione di punti vendita “fai da te”), rispettivamente gestione e finanziamento, ed all'interesse di SCS per un “*modello organizzativo che le consenta di finanziare la propria espansione, senza far ulteriore ricorso al capitale oneroso di banche o di società finanziarie*”, alla complementarietà degli interessi delle parti, nonché agli artt. 3 – relativo alla costituzione di NM (allora “Frassino s.r.l.”) ed alle percentuali di partecipazione nella stessa -, 5 – finanziamento di NM, disciplina dei rapporti tra SCS e Coop ai fini del finanziamento ed eventuale rilascio del Pegno, in conformità all'allegato n. 7 -, 6.3 – regolamento del rimborso del finanziamento in caso di vendita della Partecipazione da parte di Coop -.

- quanto all'Accordo del 2009, ai seguenti articoli: art. 7 (i) in cui le parti si danno atto che, sino al momento della stipula, il fabbisogno finanziario di NM in eccedenza rispetto al capitale sociale e



necessario per il suo sviluppo era stato interamente soddisfatto da Coop, che risultava pertanto creditrice di NM per l'importo complessivo di € 29.253.186,72; art. 7 (ii) con cui è regolamentato il tasso di interesse sui finanziamenti successivi alla stipula; art. 7 (iii) redazione congiunta di un Piano Finanziario NM (all. 4) recante, tra l'altro, ipotesi di ammortamento del finanziamento erogato da Coop; art. 7 (iv) impegno delle parti affinché la successiva gestione di NM assicurasse il rispetto del Piano Finanziario NM; art. 7 (vi) secondo cui: *“le parti, per quanto occorrer possa, si danno atto che COOP, in esecuzione di quanto previsto dall' “Accordo di Partnership”, ha sinora finanziato NM anche per la quota parte di competenza di GP, corrispondente, ad oggi, ad € 14.334.061,49. Il credito di COOP verso NM e verso GP, per questa porzione, è garantito dal pegno concesso da GP sulla propria partecipazione in NM, costituito in data 23 aprile 2009. E parti si danno atto che, a fronte della rinnovazione, dei loro rapporti come disciplinati dal presente Accordo, il pegno potrà essere escusso soltanto in tre ipotesi:*

- a) esercizio, da parte di una delle parti, della opzione prevista dal successivo art. 9;*
- b) perdita, da parte di COOP, della qualità di socio di NM;*
- c) risoluzione per inadempimento di una delle controllate di GP di cui all'elenco allegato al presente Accordo sub 6 di uno [o] più contratti di affitto di ramo d'azienda con NM.*

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, le parti procedono alla novazione parziale delle condizioni di pegno, secondo il modello che si allega al presente Accordo sub 8.”

Dalla semplice lettura delle clausole sopra indicate (pur senza pretesa di completezza) si ricava piena conferma di ciò che Fallimento PHC e Fallimento Brico s.n.c. hanno esplicitamente ed ampiamente dedotto in atti – né avrebbero potuto fare diversamente - e cioè che la vantata titolarità del diritto al rimborso dei finanziamenti effettuati da Coop si fonda su rapporti giuridici (qualificati in termini di mandato) i quali hanno avuto ed hanno fonte dapprima nell'Accordo di Partnership del 2003 e poi nell'Accordo del 2009 (e, quanto alle domande relative all'escussione del Pegno, nell'Atto di Pegno e nell' Atto di novazione parziale del Pegno).

Quanto appena detto è utile per addivenire al rigetto della eccezione di PHC concernente la genericità/indeterminatezza dell'eccezione di incompetenza/carenza di giurisdizione del Tribunale formulata da Coop: siccome i titoli su cui sono fondate le domande di PHC e di Brico s.n.c. si basano sull'Accordo di Partnership del 2003, sull' Accordo del 2009, sull'Atto di Pegno e sull' Atto di novazione parziale del Pegno, Coop ha eccepito che in ciascuno di tali atti è prevista – direttamente o *per relationem* - una clausola arbitrale ed ha fondato su tali clausole la relativa eccezione.



In particolare, in proposito, risulta che:

- l' art. 9 dell' Accordo di Partnership del 2003 – rubricato “Controversie” – prevedeva:

“9.1

(a) *Qualsiasi controversia tra le Parti relativa o occasionata dal presente contratto sarà rimessa alla determinazione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati a norma della successiva lettera (b).*

(b) *Il primo arbitro sarà designato dalla Parte che richiede l'arbitrato il secondo dalla Parte chiamata in arbitrato entro 20 giorni lavorativi dalla nomina del primo arbitro e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, dai primi due arbitri d'accordo tra loro entro 20 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro. Qualora la Parte chiamata in arbitrato non designi il proprio arbitro nel termine indicato ovvero qualora i primi due arbitri non raggiungano l'accordo sulla designazione del terzo arbitro nel termine indicato, la relativa nomina sarà fatta dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano, a istanza della Parte che richiede l'arbitrato, nel primo caso, e della Parte più diligente nel secondo caso.*

(c) *Gli arbitri giudicheranno ritualmente e secondo diritto e saranno esenti da ogni e qualsiasi formalità di procedura, salvo quelle richieste dalla legge in modo inderogabile. Il Collegio Arbitrale dovrà emettere il proprio lodo entro 90 giorni dall'accettazione del terzo arbitro come sopra designato. (d) Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano, nel luogo che sarà stabilito dal suo Presidente.*

9.02 *Fermo restando quanto disposto al precedente paragrafo 9.01 [9.1], si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario relativo o comunque occasionato dal presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano”.*

- l'art. 16) dell' Accordo del 2009 prevedeva:

“Qualsiasi controversia relativa alla formazione, conclusione, interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e scioglimento per qualsiasi causa del presente Accordo sarà sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che deciderà secondo diritto. Il procedimento per arbitrato rituale si svolgerà in conformità alla normativa della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della Camera di Commercio di Milano che le parti dichiarano di conoscere. Il Collegio Arbitrale sarà nominato secondo la procedura dettata dall'art. 810 cod. proc. civ. ma, in caso di disaccordo sul nominativo del terzo arbitro con funzioni di Presidente, questi sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della Camera di Commercio di Milano, su richiesta della parte interessata. L'arbitrato avrà sede a Milano. Il lodo dovrà essere emesso entro 120 giorni dalla data di costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe concesse dalle Parti. Per tutte le controversie ovvero per tutti i provvedimenti, per i quali non sia competente il Collegio Arbitrale, ovvero in qualsiasi caso la presente clausola compromissoria non sia applicabile, le Parti convengono quale Foro competente in via esclusiva il Foro di Milano”.

- l' art. 12) dell' Atto di Pegno prevedeva:

“Tutte le controversie derivanti dal presente atto costitutivo di pegno saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da Ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale”.



- l'art. 3) dell' Atto di novazione parziale del Pegno prevedeva:

“*Restano ferme le altre pattuizioni*”, cioè quelle, inserite nell'Atto di Pegno – espressamente richiamato in premessa come oggetto della novazione parziale - non oggetto di modificazione ed anzi di conferma, tra cui appunto la clausola arbitrale di cui all' art. 12.

Orbene, definiti come sopra titoli, oggetto e *causae petendi* delle domande proposte da Parte attrice e da parte intervenuta, se ne ricava che la loro decisione rientra naturalmente nel perimetro applicativo delle clausole compromissorie sopra indicate.

Si deve dunque concludere, quanto alle domande 4. (nel rapporto processuale con Coop) e 6. delle conclusioni di cui in epigrafe nonché 1. (nel rapporto processuale con Coop) e 2. dell'atto di citazione per chiamata di terzo proposte da Fallimento PHC nonché alle domande di Fallimento Brico s.n.c. meglio sopra indicate, nel senso che – essendo quella prevista all' art. 16 dell'Accordo del 2009 una clausola per arbitrato rituale – il Tribunale non è competente a decidere per essere competenti gli Arbitri.

Con rilevanza limitata alle domande 7. e 8. di cui alle conclusioni in epigrafe, 3. e 4. dell'atto di citazione per chiamata di terzo, parte attrice ha altresì proposto, come si è detto (v. supra), un' ulteriore eccezione concernente la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 12 dell'Atto di Pegno per mancanza di forma scritta prevista *ad substantiam* dall'art. 807 c.p.c. siccome richiamato dall'art. 808 c.p.c.

L' eccezione si fonda sul fatto che l' Atto di Pegno, redatto per scrittura privata autenticata, reca la sottoscrizione del solo costituente, cioè di GP e non del creditore pignoratizio Coop, essendo la costituzione di pegno negozio unilaterale, deducendo altresì parte attrice che la sottoscrizione, ad opera di Coop, dell'Atto di novazione parziale del Pegno non sarebbe sufficiente a sanare il vizio in quanto la “*relatio*” con il documento richiamato sarebbe generica e non specifica, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza anche di legittimità.

L' eccezione è infondata.

Occorre preliminarmente considerare che l'Atto di Pegno è stato prodotto in causa, oltre che dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione, da Coop in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in cui ha sollevato l'eccezione di incompetenza (doc. 14).

Si rende allora applicabile la giurisprudenza secondo la quale:



“con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, il contraente che non abbia sottoscritto l’atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore ... in tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante” (23)

e, con più specifico riferimento alla clausola compromissoria, altresì afferma:

“alla carenza di sottoscrizione della clausola arbitrale da parte del contraente che ne invoca l’applicazione supplisce la produzione in giudizio del documento che la contiene” (24).

Tali principi si rendono applicabili a maggior ragione nel caso di specie, in cui la clausola compromissoria è stata inserita in un negozio unilaterale, e, dunque, la mancata sottoscrizione costituisce non già anomalia, ma fisiologica manifestazione della natura del negozio, peraltro inserito in un quadro contrattuale in cui la costituzione del pegno era identificata come onere di GP quando avesse esercitato la facoltà di non finanziare NM/Brico Io, secondo le disposizioni dell’Accordo di Partnership (art. 5.1) che prevedeva anche la forma dell’atto di costituzione del pegno (all. 7), che prevedeva anch’esso clausola compromissoria (art. 9.1) e che recava le sottoscrizioni di entrambi i contraenti.

In ogni caso, la mancanza della sottoscrizione di entrambe le parti nell’Atto di Pegno risulta superata dalla sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, dell’Atto di novazione parziale del Pegno.

Invero, la formale manifestazione di volontà di Coop di aderire alla clausola compromissoria risulta dal fatto che sono state novate le sole premesse d) ed f) dell’Atto di Pegno e le pattuizioni diverse da quelle novate - dunque anche la clausola compromissoria di cui all’art. 12 - sono state espressamente confermate.

L’eccezione di parte attrice di genericità della “*relatio*” non ha alcun pregio. Anzitutto perché, trattandosi di atto di novazione parziale, l’oggetto della considerazione delle parti è stato proprio ed appunto l’Atto di Pegno nella sua interezza, rispetto al quale esse hanno manifestato una volontà in parte di novazione, in parte di conferma. Del resto è arduo ipotizzare una *relatio* più stretta di quella che intercorre tra atto di novazione parziale ed atto parzialmente novato, sortendo dalla novazione parziale – qui recante la sottoscrizione di entrambe le parti – un Atto di Pegno diverso dal precedente solo limitatamente alle parti oggetto di novazione.

Tanto basterebbe, già sul piano dell’interpretazione negoziale, per rigettare l’eccezione attorea.

²³⁾ Cass. n. 22223/2006. Conformi, tra le tante: Cass., n. 2826 del 2000; Cass., n. 1414 del 1999.

²⁴⁾ Cass., sez. un., n. 8744 del 2001; Cass., n. 1168 del 1985; Cass., sez. un., n. 4039 del 1982



Ma, a conferma di quanto osservato sinora, sta anche un dato letterale: l' Accordo del 2009, che è stato sottoscritto da entrambe le parti e prevedeva esso stesso clausola compromissoria (art. 16; v. supra), all'art. 7 (vi) richiamava l'Atto di Pegno, indicava l'oggetto della sua novazione parziale e prevedeva che il relativo atto fosse stipulato in conformità ad un modello che veniva allegato *sub* 8.

La "relatio" di cui si tratta, dunque, avviene anche per tramite formalmente dettagliato e specifico dell'Accordo del 2009, sottoscritto da entrambe le parti, cui l'Atto di novazione parziale del Pegno contrattualmente accede.

Ciò posto si può concludere che anche rispetto alle domande concernenti il Pegno, la sua esecuzione e la sua escussione, in ragione della clausola compromissoria sopra menzionata, recante arbitrato rituale, questo Tribunale non è competente.

IV. Eccezione, proposta da Brico Io, di improcedibilità ed improponibilità della domanda formulata da Fallimento Brico s.n.c. "in subipotesi". Rigetto.

L' eccezione proposta da Brico Io si fonda sulla deduzione che la domanda di annullamento parziale o totale della Transazione proposta da Fallimento Brico s.n.c. "In subipotesi" è estranea all'oggetto sostanziale della controversia, da individuarsi con riferimento al *petitum* ed alla *causa petendi*, e pertanto non potrebbe essere proposta ex art. 105, comma 1, c.p.c.

Ferma la correttezza dell'affermazione in diritto (cfr. giurisprudenza citata), occorre notare che il suo significato è quello di tutelare il legame tra domande oggetto dell'intervento e domande oggetto del processo in cui l'intervento è proposto.

Tuttavia, una volta che tale legame sussista, nulla vieta all'interveniente di proporre, nei confronti delle parti in causa, altre domande connesse con quelle che sono venute a determinare l'oggetto del processo. In particolare – poiché l'oggetto del processo non è formato soltanto dalle domande attoree, bensì anche dalle eccezioni di parte convenuta – rispetta il principio del collegamento tra oggetto del processo ed oggetto dell'intervento anche la proposizione, da parte dell'interveniente principale, di domande connesse non già al *petitum* del alla *causa petendi* di domande già proposte in causa da parte attrice ed invece connesse ad eccezioni già proposte in causa da parte convenuta.

Orbene, nel caso di specie, Brico Io, in comparsa di risposta aveva già eccepito sia che, a suo avviso, titolare del credito restitutorio non sarebbe PHC ed invece Brico s.n.c., sia che, in ogni caso, quel



credito si era estinto in ragione della transazione tombale novativa stipulata con Coop, Fallimento Brico s.n.c. e MT (pag. 13 comparsa di risposta).

Sussistendo pertanto un' evidente connessione per oggetto e titolo della domanda di cui si discute con l'eccezione sollevata da Brico Io, questa domanda proposta dal Fallimento Brico s.n.c. non può essere considerata improcedibile o inammissibile.

V. Conclusioni. Regime delle spese nel rapporto processuale tra Fallimento PHC e Coop.

Sulla scorta delle precedenti considerazioni deve dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale, per essere competenti gli Arbitri, a decidere:

- sulle domande di Fallimento PHC di cui ai n. 4. (nel rapporto processuale con Coop), 6., 7. e 8. di cui alle conclusioni in epigrafe nonché su tutte le domande proposte nell'atto di citazione per chiamata di terzo;
- sulle domande di Fallimento Brico s.n.c. di cui al primo alinea ed al secondo alinea delle conclusioni "In ipotesi" nonché al terzo alinea ed al quarto alinea delle conclusioni "In subipotesi" indicate in epigrafe (" - *accertare l'esatto ammontare del finanziamento erogato da Coop in favore di NM, nonché la quota parte effettuata in nome e per conto di GP Spa e, dunque, oggi della curatela di Brico s.n.c.; - accertare, anche col contraddittorio di Coop, il diritto della Curatela di Brico S.n.c. di agire in proprio, quale mandante, a tutela del credito vantato contro BricoIO [...]*").

Risulta dunque completamente definito il rapporto processuale tra Fallimento PHC e Coop, con conseguente necessità di emettere, al riguardo, sentenza definitiva comprendente, come tale, la regolamentazione delle spese processuali tra dette due parti.

Va altresì dichiarata l'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente "*ad adiuvandum*" proposto da Fallimento Brico s.n.c. ex art. 105, comma 2, c.p.c.

Devono invece essere rigettate le eccezioni di Brico Io e Coop in ordine all'inammissibilità e improcedibilità dell'intervento di Fallimento Brico s.n.c. ex art. 105, comma 1, c.p.c.



Non sono pertanto definiti i rapporti processuali tra Fallimento PHC e Brico Io, tra Fallimento Brico s.n.c. e Brico Io, tra Fallimento Brico s.n.c. e Coop limitatamente alla domanda formulata da Fallimento Brico s.n.c. “In subipotesi”, in ordine ai quali di deve disporre procedersi oltre, con rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza emessa ex art. 279, comma 3, c.p.c.

* In forza di quanto sopra osservato, facendo applicazione del principio di soccombenza di cui agli artt. 92 e ss. c.p.c., parte attrice Fallimento PHC deve essere condannata a pagare a Coop le spese di lite, che, considerando il valore della causa e l’attività processuale effettivamente espletata, si liquidano in € 25.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale

I) DEFINITIVAMENTE PRONUNZIANDO nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. In accoglimento delle relative eccezioni di parte terza chiamata COOP LOMBARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA, **DICHIARA** la propria incompetenza a decidere sulle domande di parte attrice FALLIMENTO PHC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, proposte nei confronti della predetta parte terza chiamata, di cui ai nn. 4., 6., 7. e 8. delle conclusioni in epigrafe nonché su tutte le domande proposte nell’atto di citazione per chiamata di terzo, per essere competenti gli Arbitri.

2. **CONDANNA** parte attrice FALLIMENTO PHC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE a pagare a parte terza chiamata COOP LOMBARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA le spese di lite, che si liquidano in € 25.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

II) NON DEFINITIVAMENTE PRONUNZIANDO nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

1. In accoglimento delle relative eccezioni di parte convenuta BRICO IO S.P.A. e di parte terza chiamata COOP LOMBARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA **DICHIARA** inammissibile l’intervento ex art. 105, comma 2, c.c. di parte intervenuta FALLIMENTO BRICO SNC DEL GRUPPO POTENTI S.P.A. in concordato in favore di parte attrice FALLIMENTO PHC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.

2. **RIGETTA** le eccezioni di parte convenuta BRICO IO S.P.A. e di parte terza chiamata COOP LOMBARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA di inammissibilità e improcedibilità dell’intervento ex art. 105, comma 1, c.p.c. di FALLIMENTO BRICO SNC DEL GRUPPO POTENTI S.P.A. in concordato con riferimento alle domande proposte “In ipotesi” ed “In subipotesi”.



3. In accoglimento delle relative eccezioni di parte terza chiamata COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA **DICHIARA** la propria incompetenza a decidere sulle domande di parte intervenuta FALLIMENTO BRICO SNC DEL GRUPPO POTENTI S.P.A. in concordato, proposte nei confronti di parte terza chiamata COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA, di cui al primo alinea ed al secondo alinea delle domande "In ipotesi" nonché al terzo alinea ed al quarto alinea delle domande "In subipotesi" indicate nelle conclusioni in epigrafe ("*accertare l'esatto ammontare del finanziamento erogato da Coop in favore di NM, nonché la quota parte effettuata in nome e per conto di GP Spa e, dunque, oggi della curatela di Brico s.n.c.; - accertare, anche col contraddittorio di Coop, il diritto della Curatela di Brico S.n.c. di agire in proprio, quale mandante, a tutela del credito vantato contro BricoIO [...]*"), per essere competenti gli Arbitri.

III) DISPONE la prosecuzione del processo limitatamente ai rimanenti rapporti processuali tra parte attrice FALLIMENTO PHC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e parte convenuta BRICO IO S.P.A., tra parte intervenuta FALLIMENTO BRICO SNC DEL GRUPPO POTENTI S.P.A. in concordato e parte convenuta BRICO IO S.P.A., tra parte intervenuta FALLIMENTO BRICO SNC DEL GRUPPO POTENTI S.P.A. in concordato e parte terza chiamata COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA limitatamente alle domande formulate "In subipotesi" con l'eccezione di quelle di cui al terzo alinea ed al quarto alinea indicate nelle conclusioni in epigrafe, come da separata ordinanza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2019

Il Presidente Estensore
ANGELO MAMBRIANI

